



COMUNE DI DAVAGNA
Citta' Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE
SEDUTA Pubblica

DELIBERAZIONE N. 3
Adunanza del **13-03-2018**
Codice Ente: 0210

OGGETTO:	Conferma Aliquote IMU 2018.
-----------------	------------------------------------

L'anno **duemiladiciotto**, addì **tredici**, del mese di **marzo**, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali, che all'appello risultano:

		Pr./As.
MALATESTA ROMILDO	Sindaco	P
RIMASSA PAOLINO	Vice Sindaco	P
RICCI ANNA	Consigliere	P
RICCI VALTER	Consigliere	P
RICCI JESSICA	Consigliere	P
CAVAGNARO CARLO	Consigliere	P
POGGI FLAVIA	Consigliere	P
CURRELI STEFANO	Consigliere	P
POGGI ELMO	Consigliere	P
CHIAPPE IVANO	Consigliere	P
SCHENA GAETANO	Consigliere	P
Totale		11 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Luigi Guerrera**

Accertata la validità dell'adunanza il Signor **ROMILDO MALATESTA** nella sua qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

PARERI AI SENSI DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267 DEL 18/8/2000

In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto:

P A R E R E T E C N I C O

Si esprime parere tecnico Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 12-03-2018

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to (Mario Maggiolo)

P A R E R E C O N T A B I L E

Si esprime parere contabile Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00

Davagna, 12-03-2018

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to (Mario Maggiolo)

In continuazione di seduta

Il Presidente procede con il terzo punto all'ordine del giorno: "CONFERMA ALIQUOTE IMU 2018".

Relaziona l'assessore Anna Ricci. Il Presidente non rilevandosi interventi alcuno dichiara chiusa la fase dibattimentale e pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

PRESO ATTO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico"*;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: *"Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata"*;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del

D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

Dato atto che la scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione 2018/2020, già prorogata al 28 febbraio 2018 dal Decreto del Ministero dell'Interno datato 29 novembre 2017 e pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017 è stato ulteriormente posticipato al 31/03/2018 come da parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 7 febbraio 2018;

PRESO ATTO che la legge di Stabilità n. 208/2015 art. 1 comma 26, modificata dalla L. 232/2016 art. 1 comma 42, la quale prevede al fine del contenimento del livello complessivo di pressione tributaria, anche per l'anno 2018, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

PRESO ATTO che la Legge di stabilità n.205/2017 ha confermato anche per l'anno 2018 l'esenzione sull'abitazione principale e relative pertinenze sulla TASI;

RITENUTO, ai fini di garantire gli equilibri di bilancio per le annualità 2018/2020, di confermare le aliquote IMU 2017 di cui alla D.C.C. n. 8 del 30.03.2017, per assicurare un'entrata pari € 542.025,29;

RITENUTO, in conseguenza, di confermare per l'anno 2018, ai fini dell'approvazione dello schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 le seguenti aliquote:

Aliquote	Misura
Aliquota abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7	0,40%
Aliquota altri immobili	0,90%
Aliquota per le categorie D	0,76%
Aree Fabbricabili	0,76%

Detrazioni
Detrazione d'imposta di € 200,00, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze.

DATO ATTO che la presente è corredata in originale del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato e del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario come previsto dall'art.49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

VISTO il Parere del Revisore dei Conti prot. 847 del 26.02.2018;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi salvo 3 contrari (Scheda, Poggi Elmo, Chiappe), 1 astenuto (Ricci Valter) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di confermare le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2018, già in vigore nell'anno 2017:

Aliquote	Misura
Aliquota abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7	0,40%
Aliquota altri immobili	0,90%
Aliquota per le categorie D	0,76%
Aree Fabbricabili	0,76%

Detrazioni
Detrazione d'imposta di € 200,00, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze.

2. Di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;
3. Di dare altresì atto che il Comune non si avvale della facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018;
5. di dichiarare, con separata e conforme votazione, la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del decreto Legislativo n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to ROMILDO MALATESTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Guerrera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 05-04-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Davagna, li 05-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Guerrera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

Davagna, li 05-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Guerrera

PER COPIA CONFORME

Davagna, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Davide Poggi)

=====